

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

## **Proposta della II Commissione permanente**

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI, SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 21 giugno 2018)*

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ  
Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

-----

### **sulla proposta di legge n. 88**

a iniziativa del Consigliere Fabbri

*presentata in data 17 ottobre 2016*

-----

ISTITUZIONE DELL'UNITÀ REGIONALE PER L'ACQUISTO  
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (URAE)

-----

**Testo proposto****Art. 1**  
(Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi, considerandolo uno strumento di promozione dell'efficienza economica e della sostenibilità. In particolare la Regione incentiva la valorizzazione di un mercato dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi applicati.

**Art. 2**  
(Finalità)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione istituisce, individuando tra gli uffici esistenti dell'assessorato competente quello più idoneo in materia energetica, l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE).

2. L'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale persegue le seguenti finalità:

- a) partecipa, promuove e sostiene la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- b) realizza e coordina, con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale sotto il profilo dell'economicità, della produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza, della qualità del servizio;
- c) promuove l'utilizzo di energia elettrica verde, cioè energia elettrica prodotta da impianti alimentati il più possibile (oltre il 50 per cento) da fonti rinnovabili.

**Art. 3**  
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica e/o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici (Regione, Provincia, Comuni, Unioni montane, ecc.) e soggetti privati, presenti sul territorio regionale;

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Principi)

1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi, considerandolo uno strumento di promozione dell'efficienza economica e della sostenibilità **dei principi di tutela del consumatore**. In particolare, la Regione ~~incentiva~~ **concorre alla** valorizzazione di un mercato dell'energia elettrica e del gas naturale concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi applicati, **nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea**.

**Art. 2**  
(Finalità)

1. ~~Nel rispetto dei principi di cui~~ **Per le finalità enunciate** all'articolo 1, la Regione istituisce, ~~individuando tra gli uffici esistenti dell'assessorato competente quello più idoneo in materia energetica,~~ l'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE).

2. L'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale ~~persegue le seguenti finalità:~~

- a) partecipa, ~~e promuove e sostiene~~ la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica ~~e/o~~ **di** gas naturale;
- b) ~~realizza e coordina,~~ con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica ~~e/o~~ **di** gas naturale sotto il profilo dell'economicità, della produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza, della qualità del servizio;
- c) ~~promuove~~ sostiene l'utilizzo di energia elettrica verde, ~~cioè energia elettrica~~ prodotta da impianti alimentati ~~il più possibile~~ (oltre il 50 per cento) da fonti rinnovabili.

**Art. 3**  
(Definizioni)

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica ~~e/o~~ gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici (~~Regione, Provincia, Comuni, Unioni montane, ecc.~~) e soggetti privati, **presenti sul territorio regionale in relazione ad una utenza attivata sul territorio regionale;**

- b) venditore: il soggetto, controparte nel contratto stipulato con il cliente finale, che produce e/o trasporta e/o distribuisce energia elettrica e/o gas naturale.

#### Art. 4

*(Funzioni e modalità operative dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)*

1. L'URAE, entro il 31 marzo di ogni anno, si adopera per acquisire l'adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l'individuazione del venditore di cui all'articolo 3, attraverso una adeguata e opportuna azione di informazione presso gli enti pubblici presenti sul territorio regionale, le associazioni di categoria e i cittadini.

2. Reperate le adesioni, l'URAE stipula apposita convenzione con la Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)). Quest'ultima indice il bando di gara pubblico per l'individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell'articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando saranno individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge:

- a) emana il regolamento che disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'URAE;
- b) emana il regolamento per stabilire le modalità e le procedure per l'espletamento del bando pubblico di cui ai precedenti commi;
- c) realizza e aggiorna sul proprio sito istituzionale dedicato (<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia>) un apposito spazio riservato all'URAE, con indicazione delle funzioni dello stesso, delle procedure per aderire ai bandi pubblici e di ogni altra informazione utile alla diffusione dell'utilizzo da parte dei clienti dell'Unità;
- d) emana il regolamento che disciplina l'istituzione ed il funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo di cui all'articolo 5.

#### Art. 5

*(Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE)*

1. Presso l'assessorato competente in materia energetica è costituito un tavolo tecnico di indirizzo

- b) venditore: il soggetto, controparte nel contratto stipulato con il cliente finale, che produce e/o trasporta e/o distribuisce energia elettrica e/o gas naturale.

#### Art. 4

*(Funzioni e modalità operative dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE)*

1. L'URAE, ~~entro il 31 marzo di ogni anno~~, si adopera per acquisire l'adesione di eventuali clienti finali che siano interessati a partecipare al bando pubblico per l'individuazione del venditore di cui all'articolo 3, attraverso una adeguata e opportuna azione di informazione presso gli enti pubblici presenti sul territorio regionale, **i soggetti privati**, le associazioni di categoria e i cittadini.

2. Reperate le adesioni, l'URAE ~~stipula apposita convenzione con la~~ **si avvale della** Stazione unica appaltante Marche (SUAM), ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)). Quest'ultima ~~indice il bando di gara pubblico~~ **attiva le procedure di evidenza pubblica** per l'individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell'articolo 2 ed eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando ~~saranno~~ **sono** individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.

3. *Soppresso*

#### Art. 5

*(Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE)*

1. Presso l'assessorato ~~competente in materia energetica~~ **la Giunta regionale** è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell'URAE, ~~a cui~~

e sviluppo dell'URAE, a cui partecipano i rappresentanti degli enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste che si avvalgono dei servizi dell'URAE.

2. Al tavolo tecnico sono assegnati compiti di definizione delle strategie per la realizzazione e la gestione delle attività dell'URAE, di impulso e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a cooperare alla realizzazione ed alla sua gestione.

#### Art. 6

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'Assemblea legislativa regionale ed alla Commissione assembleare competente, una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:

- a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell'URAE;
- b) alle attività svolte dal tavolo tecnico;
- c) alla diffusione e caratteristiche distintive delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
- d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che hanno aderito ai bandi;
- e) all'incremento nell'utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (energia verde);
- f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'URAE.

~~partecipano i~~ **composto da** rappresentanti degli enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste che si ~~avvalgono~~ **possono avvalersi** dei servizi ~~delle~~ **delle attività svolte dall'URAE.**

~~2. Al Il tavolo tecnico sono assegnati compiti di~~ **svolge, in particolare, attività di supporto alla** definizione delle strategie per la realizzazione e la gestione delle attività dell'URAE, ~~di impulso e coordinamento nei confronti di tutti i soggetti tenuti a~~ **cooperare alla realizzazione ed alla sua gestione.**

**2 bis. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.**

#### Art 5 bis

*(Funzioni della Giunta regionale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, previo parere della Commissione assembleare competente, la Giunta regionale:

- a) adotta le opportune determinazioni per l'istituzione ed il funzionamento dell'URAE;
- b) disciplina l'istituzione ed il funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo previsto all'articolo 5;
- c) stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica previste da questa legge;
- d) realizza e aggiorna sul proprio sito istituzionale un apposito spazio riservato all'URAE, al fine di favorire la massima informazione delle funzioni svolte dalla stessa.

#### Art. 6

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette ~~all'Assemblea legislativa regionale ed~~ alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia di questa legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni relativi:

- a) *identica;*
- b) *identica;*
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) all'incremento nell'utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (~~energia verde~~);
- f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dell'URAE;

**Art. 7***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli adempimenti disposti da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

**Art. 8***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**f bis) ai risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica o di gas naturale.**

**Art. 7***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non ~~devono discendere~~ **derivano** nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Agli adempimenti disposti da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione. ~~e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.~~

**Art. 8***(Dichiarazione d'urgenza)*

*Soppresso*